

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise» (298), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione delle sovrintendenze scolastiche regionali in Basilicata, Umbria, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta» (1431), d'iniziativa del senatore D'Amelio e di altri senatori

«Istituzione degli uffici scolastici regionali» (1738), d'iniziativa dei deputati Viti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 1738; assorbimento dei disegni di legge nn. 298 e 1431)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4
AGNELLI Arduino (PSI) .....	4
D'AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	4
LONGO (PCI) .....	4

MANZINI (DC), relatore alla Commissione .....	Pag. 2, 3, 4
MELILLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	4

«Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste» (1737), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Coloni ed altri, del deputato Bordon ed altri e del deputato Camber

##### **(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	6, 7, 9 e passim
AGNELLI Arduino (PSI) .....	8, 12, 13
BEORCHIA (DC) .....	11, 24, 33
CALLARI GALLI (PCI) .....	8, 11, 15 e passim
KESSLER (DC), relatore alla Commissione ...	7, 9, 13 e passim
MANZINI (DC) .....	23, 24, 26 e passim
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica .....	8, 11, 12 e passim
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	12, 13, 14 e passim

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

**«Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise» (298)**, d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

**«Istituzione delle sovrintendenze scolastiche regionali in Basilicata, Umbria, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta» (1431)**, d'iniziativa del senatore D'Amelio e di altri senatori

**«Istituzione di uffici scolastici regionali» (1738)**, d'iniziativa dei deputati Viti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 1738; assorbimento dei disegni di legge nn. 298 e 1431)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta, rinviata nella seduta del 5 ottobre scorso, dei disegni di legge: «Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione delle sovrintendenze scolastiche regionali in Basilicata, Umbria, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta», d'iniziativa del senatore D'Amelio e di altri senatori; «Istituzione di uffici scolastici regionali», d'iniziativa dei deputati Viti ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo solo brevemente ai colleghi che il disegno di legge n. 1738, già approvato dalla Camera dei deputati, e di contenuto analogo agli altri due disegni di legge oggi in esame, risponde ad una esigenza di equità nei confronti di alcune regioni che mancano, a tutt'oggi, degli uffici scolastici regionali: la Basilicata, l'Umbria e il Molise.

È in atto una riflessione sulla esigenza, da tutti avvertita, di una riforma dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, soprattutto dal momento che si riconosce l'urgenza di approvare una riforma per l'autonomia delle singole unità scolastiche. La riforma del Ministero resta comunque pregiudiziale.

Tuttavia, anche in virtù dei crescenti rapporti tra le regioni e gli uffici scolastici regionali in ordine alla programmazione, si ritiene giusto accettare questa proposta di legge che prevede l'istituzione di tali uffici nelle tre regioni che ne sono ancora sprovviste.

Dal dibattito svoltosi nella precedente seduta mi sembra fosse emersa una volontà unanime in tal senso, per cui mi limito a raccomandare l'approvazione del disegno di legge n. 1738 ai colleghi.

PRESIDENTE. Ricordo che sono pervenuti alla nostra Commissione i pareri prescritti per i disegni di legge in titolo.

Do lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 1738 e parere favorevole sui rimanenti disegni di legge a condizione che i relativi effetti finanziari rimangano nell'alveo di quelli di cui al disegno di legge n. 1738».

Il parere della 1<sup>a</sup> Commissione è il seguente:

«La Sottocommissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Si fa comunque notare che il disegno di legge n. 298 propone l'istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise, salvo poi a menzionare, implicitamente e non senza contraddizione, l'ufficio regionale per la Valle d'Aosta (v. articolo 3, comma 1, secondo il quale anche l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta cesserebbe dalla sua competenza territoriale interregionale). Inoltre, il disegno di legge n. 1431 comprende anche la Valle d'Aosta fra le regioni in cui dovrebbero venire istituiti tali uffici scolastici, mentre il disegno di legge n. 1738, proveniente dalla Camera dei deputati, limita alle sole regioni Molise, Umbria e Basilicata l'istituzione degli uffici scolastici, con una apparente incongruenza tra gli uffici previsti dall'articolo 1 (che riguardano solo il Molise, l'Umbria e la Basilicata) e la cessazione della competenza interregionale anche dell'ufficio per il Piemonte e la Valle d'Aosta (v. articolo 3, comma 2), ciò che farebbe presupporre una corrispondente istituzione di un ufficio regionale per la Valle d'Aosta.

Si raccomanda pertanto alla Commissione di merito di voler tenere presente l'opportunità di coordinare i citati aspetti.

Si fa infine notare che nella relazione al disegno di legge, atto Camera n. 453 (divenuto, dopo l'approvazione da parte della 7<sup>a</sup> Commissione della Camera, il disegno di legge n. 1738), si menziona il Trentino-Alto Adige tra le regioni che necessiterebbero di un ufficio scolastico, mentre nell'articolato non viene effettuato alcun riferimento a questa regione».

Nella seduta precedente il ministro Mattarella si era riservato di chiarire alcuni problemi che sono stati evidenziati nei pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>. Prego perciò il rappresentante del Governo di volerci fornire questi ulteriori chiarimenti.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, va rilevato che il testo approvato dalla Camera dei deputati presenta un'incongruenza fra il titolo del disegno di legge e l'articolato.

Ci si chiede, pertanto, se si può approvare il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, riservandoci di modificarne il titolo in sede di coordinamento, in modo da non rinviare nuovamente il disegno di legge alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda invece la questione della copertura finanziaria, sono state date tutte le specifiche risposte richieste.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei solo precisare, poichè ero presente anche nella seduta del 5 ottobre insieme al Ministro, che il senatore Manzini ha riferito sulla questione in termini esatti e puntuali: di ciò lo ringrazio.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, esiste una normativa specifica nella quale va inserita anche la questione degli uffici scolastici regionali.

Ritengo che si possa senz'altro accogliere la proposta del relatore di risolvere tale incongruenza in sede di coordinamento.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Come ha detto giustamente l'onorevole Sottosegretario, la questione del Trentino-Alto Adige è già affrontata dalla legge regionale, che prevede espressamente la presenza di un ufficio scolastico.

Ho già chiarito nella scorsa seduta la questione anche relativamente alla Val d'Aosta, dove, in via di prassi, le funzioni di sovrintendente sono già esercitate dal provveditore agli studi.

PRESIDENTE. Il problema del titolo potrà senz'altro essere risolto in sede di coordinamento e la Presidenza se ne farà carico.

LONGO. Desidero esprimere l'accordo parziale del nostro Gruppo sul disegno di legge n. 1738 e segnalare un problema che è diventato particolarmente acuto - il ruolo ormai sottodimensionato delle sovrintendenze regionali - e quindi proporre agli altri Gruppi l'approvazione di un ordine del giorno che solleciti il Ministero a prevedere, in vista del decentramento dello stesso Ministero della pubblica istruzione, un potenziamento delle sovrintendenze come punto intermedio di governo della scuola, nonchè un potenziamento delle loro competenze rispetto alla normativa attuale. Senza di ciò rischiamo infatti di approntare strutture molto povere.

AGNELLI Arduino. È impossibile non consentire con il senatore Longo.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei tranquillizzare il senatore Longo che ha sollevato una questione importantissima: le funzioni delle sovrintendenze sono arrivate al lumicino e hanno bisogno di essere rafforzate e potenziate. È stato presentato il disegno di legge sulla autonomia della scuola ed è allo studio la riforma dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione; è in questo quadro che si pone già il problema di potenziare e riordinare gli istituti regionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Secondo quanto emerso dalla discussione e non facendosi obiezioni, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1738. Ne do lettura:

## Art. 1.

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.

2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. La tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella A.

3. La tabella dei ruoli e delle relative dotazioni organiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella B.

4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Do ora lettura delle tabelle richiamate nell'articolo:

TABELLA A

Qualifica	Unità
Dirigente superiore .....	3
Primo dirigente amministrativo .....	3
Primo dirigente di ragioneria .....	3

TABELLA B

Qualifica	Unità
VII .....	15
VI .....	15
IV .....	24
II .....	6

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 precisando che, con la sua approvazione, si intenderanno approvate anche le tabelle anzidette.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a L'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, assume la denominazione di ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede a Torino.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.338,3 milioni per il 1989, in lire 2.345,3 milioni per il 1990, in lire 2.351,8 milioni per il 1991, e in lire 2.357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1738.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge n. 298 e n. 1431 restano assorbiti.

**Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1737)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa del deputato Colom ed altri, del deputato Bordon ed altri e del deputato Camber.

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il riordinamento dell'Osservato-

rio geofisico sperimentale di Trieste», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa del deputato Coloni ed altri, del deputato Bordon ed altri e del deputato Camber.

Riprendiamo la discussione rinviata il 26 settembre scorso.

Ricordo che da parte del Governo e dei senatori Beorchia, Micolini e Fioret sono stati presentati alcuni emendamenti.

**KESSLER, relatore alla Commissione.** Credo che la discussione generale sia stata ampia ed esauriente ed ora ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti, presentati soprattutto dal Governo, che in qualche modo riscrivono il disegno di legge.

In primo luogo posso dire che gli emendamenti cercano di adeguare il disegno di legge alla recente istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mettendo in moto alcuni meccanismi che quella legge prevede, ivi compresa l'esplicitazione dell'autonomia scientifica, amministrativa e finanziaria dell'ente.

Penso che sarebbe opportuno ascoltare il punto di vista del Governo sui singoli emendamenti e in quella sede io stesso esprimerò il mio parere, soprattutto per quanto riguarda un elemento particolare ma abbastanza rilevante, che attiene all'organizzazione stessa dell'istituto, quale è quello del centro sismologico di Udine.

**PRESIDENTE.** La 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti presentati.

La 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione che venga approvato l'emendamento governativo di copertura e i commi 2 e 3 dell'articolo 16 vengano così riformulati:

«2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

## Art. 1.

*(Definizione)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile che esercita nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale dipendente dall'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferme restando, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

A questo articolo il Governo ha presentato i seguenti emendamenti 1.1 e 1.2:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. L'Osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati al sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168".

1.1.

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

1.2.

IL GOVERNO».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Si tratta di adeguare il testo ai parametri che derivano dalla approvazione della legge n. 168 del 1989 istitutiva del nuovo Ministero: gli enti vengono regolamentati sulla base di una maggiore autonomia; viene soppresso il riferimento alla legge n. 93 del 1983 e alla legge n. 70 del 1975, perchè, essendo l'istituto un ente di ricerca, vale la normativa generale della suddetta legge n. 168.

AGNELLI Arduino. Credo che l'emendamento 1.1 rappresenti un obiettivo miglioramento, perchè, avendo gli istituti di ricerca non strumentali raggiunto il livello di regolamentazione previsto dalla legge n. 168, ci sarebbe stato il rischio che l'istituto fosse regolamentato sulla base di una normativa che garantiva una minore autonomia.

CALLARI GALLI. Anche a me sembra opportuno il richiamo contenuto nell'emendamento 1.1 alla legge n. 168, che sarà da ricordare

anche nel momento in cui esamineremo l'organizzazione degli organi dell'istituto, perchè anche in quel caso dovrà essere applicato il principio dell'autonomia.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

**KESSLER, relatore alla Commissione.** Il parere del relatore è favorevole su entrambi gli emendamenti presentati dal Governo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1 del Governo, interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3 del Governo, soppressivo del terzo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 1.

##### *(Definizione)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168.

**È approvato.**

#### Art. 2.

##### *(Funzioni)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

## 2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 9, al Centro sismologico di Udine è assegnato il compito di svolgere, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

I senatori Beorchia e Micolini hanno presentato l'emendamento 2.1, tendente a sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In base a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, è istituito il Centro di ricerche sismologiche di Udine, al quale, con deliberazione ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 9, è garantita autonomia scientifica, amministrativa e finanziaria. Al Centro è assegnato il compito di svolgere, in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.».

Anche il Governo ha presentato il seguente emendamento 2.2, tendente a sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, al Centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è assegnato il compito di svolgere, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.».

2.2

IL GOVERNO

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Accoglierei la sostanza dell'emendamento del senatore Beorchia, ma pregherei i colleghi di ritirarlo e di accettare il nostro emendamento 2.2, con i seguenti limitati aggiustamenti: dopo le parole «compito di svolgere» aggiungere le altre «in autonomia scientifica» e dopo le parole «gestendo e sviluppando» aggiungere la parola «inoltre».

CALLARI GALLI. Premesso che in linea generale sono d'accordo con la proposta del Governo, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi se dopo le parole «con specifici progetti» non fosse il caso di inserire un «anche» prima di riprendere con le altre «ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale...». Può darsi che in questo momento l'inserimento di tale congiunzione possa suonare pleonastico, però, lascerebbe aperta la strada a che, in un futuro anche prossimo, tale Centro possa occuparsi di ricerche che non siano così strettamente legate alla suddetta specificazione. Mi sembra, cioè, che la dizione del testo governativo sia un po' troppo limitativa per l'attività di tale istituto e che quindi l'aggiunta di un «anche» possa risultare migliorativa.

BEORCHIA. Signor presidente, concordo con la proposta formulata dal sottosegretario Saporito, anche perchè l'emendamento che io avevo presentato si riferiva al testo così come pervenutoci dalla Camera dei deputati e quindi non teneva conto dell'emendamento 2.2 del Governo. La proposta di modifica da me formulata, infatti, riprendeva una affermazione fatta dal senatore Saporito il 20 settembre in occasione della discussione generale sul provvedimento e mi pareva correttiva del testo della Camera, nel senso che quello di Udine si chiama «Centro di ricerche sismologiche» e non «Centro sismologico» perchè così lo ha battezzato l'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828. Un provvedimento, questo, finalizzato al completamento della ricostruzione nel Friuli, all'interno del quale si prevedeva, tra l'altro, l'istituzione del Centro di ricerche sismologiche di Udine, nonchè l'assegnazione ad esso di un contributo per il completamento della propria sede. Mi pareva, dunque, che nell'ambito del provvedimento al nostro esame e

dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste una qualche priorità questo Centro di Udine dovesse averla.

Questo era lo scopo che intendevo perseguire con l'emendamento 2.1 a mia firma, unitamente al riconoscimento dell'esigenza di garantire a tale istituto un certo margine di autonomia scientifica, amministrativa e finanziaria. Mi rendo conto che, a fronte delle modificazioni introdotte con l'emendamento del Governo e a seguito dell'approvazione della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, queste preoccupazioni sono superate. Quello che mi interessava ed interessa è che sia mantenuta l'autonomia scientifica al Centro di ricerche sismologiche e in questo senso ritengo che l'emendamento del Governo, con le modifiche apportate, soddisfi pienamente tale esigenza. Pertanto, ritiro l'emendamento 2.1, da me presentato insieme al senatore Micolini.

Per quanto riguarda, infine, la proposta della senatrice Gallari Galli, non posso che essere consenziente per le medesime motivazioni addotte dalla collega.

VESENTINI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei dire che condivido la proposta della senatrice Callari Galli e in secondo luogo vorrei rivolgere ai colleghi una domanda. È possibile che l'Istituto nazionale di geofisica in questo disegno di legge venga richiamato solo a proposito del Centro sismologico di Udine? Mi sembra che il ruolo che assegniamo a tale organismo sia un poco troppo marginale e quindi mi chiedo se non vi sia un modo per migliorare il testo della norma in quanto, così come è scritto, sembra quasi che l'Istituto nazionale di geofisica esista soltanto per stabilire collegamenti con l'Osservatorio geofisico sperimentale.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Io non sono contrario alla proposta della senatrice Callari Galli, tendente ad inserire la parola «anche» prima delle altre «ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi...», però, occorre stare attenti perchè così si corre il rischio di far perdere al Centro di Udine quel requisito della specificità dallo stesso ritenuto indispensabile. Tutta la discussione alla Camera, infatti, è stata incentrata proprio sul tema della titolarità specifica di tale Centro rispetto alle funzioni enunciate. Quindi, il Governo non si oppone in merito alla proposta della senatrice Callari Galli, però sottolinea come la nuova dizione non risponda alla logica che ha mosso il Centro di Udine a volere tale disposizione.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata dal senatore Vesentini a proposito dei rapporti tra l'Osservatorio geofisico sperimentale e l'Istituto nazionale di geofisica, debbo dire che tali enti si occupano della medesima materia, per cui il richiamo al coordinamento appare indispensabile.

AGNELLI Arduino. Io, signor Presidente, sono pienamente d'accordo con il Governo e credo che, sulla base della discussione sviluppatasi in questa Commissione, le proposte dei colleghi Callari Galli e Vesentini siano conseguenti. Però, in realtà, il testo che ci troviamo di fronte è il

risultato della discussione svoltasi alla Camera sulle funzioni del Centro di Udine e proprio a questo riguardo si era auspicato che non ci fosse quella *summa divisio* che invece sussiste tra l'Istituto nazionale di geofisica e l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Ora, certamente questo richiamo è stato fatto proprio perchè qui vengono menzionati alcuni campi di ricerca che normalmente non sono di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica. Pertanto, sta alla nostra prudente valutazione prendere una decisione in proposito. Ripeto, vi è stato un certo dibattito alla Camera che ha portato a questo equilibrio. Ebbene, riteniamo di non doverci allontanare dall'impostazione scelta in quella sede o viceversa di poter proporre un testo conforme alla nostra discussione?

VESENTINI. Suggestirei di eliminare le parole «a tale scopo». In tal modo si dà la possibilità all'Osservatorio geofisico di stabilire dei contatti anche su altre questioni che non riguardino necessariamente l'Istituto di Udine.

AGNELLI Arduino. Sembrerebbe anche a me opportuno seguire l'indicazione del senatore Vesentini.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo non è contrario a quanto proposto; tuttavia è del parere che il testo vada lasciato, fin dove possibile, nella sua formulazione originaria. Questo è stato uno dei punti di maggior frizione fra le forze politiche, per cui consiglieri di non forzare, se non è proprio necessario, il testo.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Il senatore Beorchia ha ritirato il proprio emendamento, in quanto l'emendamento presentato dal Governo, completato da due successive integrazioni, soddisfa in qualche misura la richiesta presente nella sua proposta.

Condivido lo spirito dell'emendamento presentato dal Governo - e così pure sono d'accordo con le modifiche proposte - teso a garantire l'autonomia scientifica di questo centro.

Quanto alla proposta avanzata dalla senatrice Callari Galli e dal senatore Vesentini, esprimo parere contrario. Non abbiamo notizie dettagliate circa l'attività del centro e il suo finanziamento. Tuttavia, è noto che questo centro è specializzato in problemi sismici e che ad esso è affidata anche la gestione, per quella parte d'Italia, della rete di protezione sismica.

Fatta questa premessa, mi sembrerebbe sbagliato mutare l'impostazione del disegno di legge. In questo settore, che è del resto assai ampio, l'Istituto può e deve fare tutto, ai massimi livelli di efficienza; per altri settori, forse, non è dotato in maniera opportuna nè sul piano del personale nè su quello tecnico.

Se un'ambiguità sussiste - avevo già fatto presente il problema nella mia relazione - essa è presente fin nel testo iniziale del Governo, dove si dice che il centro ha il compito di svolgere «anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d)» determinati compiti. Eliminare la quale «anche», perchè l'articolo 2, che definisce le funzioni del

centro, fa riferimento, al punto *a*), a studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, al punto *b*) a studi e ricerche rivolti alla individuazione e alle valutazioni di risorse minerarie e di fonti energetiche, e così via e al punto *c*) a studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino ed, infine, al punto *d*) a studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità, nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente anche per fini di protezione civile. È proprio questa l'attività che a me sembrava fosse attribuita esclusivamente al centro di Udine.

Alla luce di quanto ho detto, si capisce bene come quell'«anche» dia adito ad una interpretazione in base alla quale il centro non debba occuparsi esclusivamente di questo settore. Pertanto, in base alle considerazioni che ho svolto, l'«anche» andrebbe eliminato. La formulazione dell'emendamento del Governo volto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere, per la parte a cui mi sono riferito la seguente: «al Centro di ricerche sismologiche di Udine (...) è assegnato il compito di svolgere, in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera *d*), del presente articolo (...)».

Per quanto riguarda l'ultimo punto, collega Vesentini, mi sembra ovvio che questo Centro possa avere contatti con l'Istituto nazionale di geofisica.

Nel terzo comma dell'articolo 2, secondo la formulazione del Governo si dice: «A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica», tale formulazione mi sembra opportuna dal momento che l'Osservatorio è comunque responsabile della gestione del rilevamento sismico, anche se lo fa attraverso il suo dipartimento interno, che è rappresentato dal Centro di Udine.

A questo fine, credo che esso debba avere, per forza di cose, collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

VESENTINI. Potrebbe averne anche con un'altra istituzione.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Sì, ma i collegamenti con l'Istituto rappresentano un obbligo, in modo che questo servizio nel paese sia coordinato, tanto più che l'Osservatorio geofisico di Trieste non copre l'intera area nazionale.

Sopprimendo le parole «A tale scopo» si elimina a mio avviso tale obbligatorietà. Occorrerebbe, semmai, trovare una dizione che contempli entrambe le esigenze prospettate.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, solo alcune rapide osservazioni.

Esprimo parere contrario sulla proposta del relatore di eliminare dall'emendamento del Governo, volto a riformulare il terzo comma dell'articolo 2, la parola «anche». Il relatore ha giustamente richiamato l'equilibrio che si è raggiunto sul testo in esame nell'altro ramo del Parlamento, ma anche su questo punto ci si è sforzati in quella sede, di trovare una soluzione che soddisfacesse le varie esigenze prospettate.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Ma se si vuole attribuire al centro di Udine una funzione specifica nel settore sismologico, quell'«anche» va eliminato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo – lo ribadisco ancora una volta – resta comunque contrario perchè quell'«anche» ha la funzione di collegare il compito specifico a compiti generali previsti per il centro di ricerche. Ho parlato per questo di equilibrio fra i due soggetti e di una articolazione interna all'unità funzionale.

Cioè quando parlo di equilibrio tra due soggetti lo faccio per farvi capire che da una parte c'è la spinta a dare l'autonomia anche di funzione al Centro di Udine, dall'altra c'è un'esigenza di armonizzazione. In un provvedimento che riguarda Trieste e nel quale si parla del Centro di Udine come di un'articolazione interna, non si possono precisare funzioni che sono addirittura parallele con quelle dell'Osservatorio di Trieste.

Perciò, pregherei i colleghi di non modificare il testo, rinunciando anche alla proposta di eliminare le parole «A tale scopo», perchè ciò significa un richiamo generalizzato all'istituto di geofisica per tutte le attività di Udine. Alla luce di queste considerazioni vi pregherei di accettare l'emendamento così come proposto dal Governo, con le connessioni anche testuali definite dalla Camera dei deputati.

Il testo definitivo risulterebbe pertanto il seguente:

«3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, al Centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando...». Il resto è invariato.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Non insisto per la soppressione della parola «anche», perchè semmai era il Governo a doverlo fare, in coerenza con quanto è stato detto.

CALLARI GALLI. Anche io non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo, tendente a riformulare il terzo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

Ritengo opportuna una breve sospensione.

Poichè non si fanno osservazioni la seduta è sospesa.

*I lavori sono sospesi alle ore 17,10 e vengono ripresi alle ore 17,30.*

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame e la votazione degli articoli.

Art. 3.

*(Forme di intervento)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) può stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti, previo parere dell'amministrazione vigilante.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera c), può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacità di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento si inserisce nel solco della legge n. 168 del 1889 che sancisce l'autonomia degli enti.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 3.1 del Governo.

**È approvato.**

VESENTINI. Prima di votare l'articolo 3, vorrei una spiegazione sul riferimento all'articolo 2342 del codice civile.

PRESIDENTE. In attesa di tali chiarimenti, propongo che la votazione dell'articolo 3 venga accantonata. Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

#### Art. 4.

##### *(Programma triennale)*

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro vigilante approva il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro vigilante riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al CIPE per l'approvazione il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'Osservatorio geofisico sperimentale sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, con il primo comma del nuovo articolo si definisce il ruolo programmatico del Ministro dell'università, e della ricerca mentre con il secondo si stabilisce l'ordinamento contabile dell'Osservatorio.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento in merito al primo comma dell'emendamento, laddove recita «con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato...». Secondo tale dizione, infatti, sembrerebbe quasi identificarsi un meccanismo per cui l'Osservatorio geofisico sperimentale redige il proprio progetto di programma triennale di attività, stabilendo quale è il *budget* a tal fine necessario, lo invia al Ministero il quale ne tiene conto nel modulare la spesa nei vari anni, la qual cosa sembrerebbe molto logica. In realtà, invece, la previsione di finanziamento – anche quella contenuta nel testo del Governo – stanziava un importo fisso almeno per i primi tre anni in quanto stabilisce che il contributo annuo dello Stato in favore di tale istituto, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato a lire 4 mila milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. Poi però abbiamo il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, la quale subordina il proprio assenso all'introduzione della seguente modifica, vale a dire che il contributo di 4 miliardi si intende riferito non più a quel triennio, ma per il 1989, 1990, il 1991 e il 1992. Quindi, per 4 anni consecutivi si tratterebbe di scrivere in bilancio una cifra fissa.

A mio avviso, dunque, mentre per gli anni successivi il meccanismo previsto è corretto, per i primi 4 risulta un poco ambiguo, se accettiamo la modifica proposta della 5<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, ci troviamo di fronte ad un parere della Commissione bilancio che ci impone di modificare i commi 2 e 3 dell'articolo di copertura.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Infatti, il Governo ha proposto una nuova copertura.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Il fatto è che mentre il Governo eleva il contributo a 4 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, e 1990, la Commissione bilancio ci invita a far riferimento agli anni 1989, 1990, 1991 e 1992.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole alla modifica suggerita dalla 5<sup>a</sup> Commissione con la quale il nostro emendamento è in piena conformità.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Ma allora la dizione «con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato» che senso ha?

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Onorevole relatore, noi consideriamo questa come una norma a regime relativa al funzionamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale, nel senso che il Ministro, attraverso il meccanismo del CIPE, inserisce nella legge finanziaria i finanziamenti annuali destinati a tale ente. Questo è il meccanismo previsto per quando la norma sarà a regime, vale a dire a partire dal 1993 perchè prima vi è il vincolo posto dalla Commissione bilancio per quanto riguarda la copertura finanziaria.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Una volta chiarito questo punto, il parere del relatore all'emendamento è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo, di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Art. 5.

(Organi)

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato scientifico.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione. L'articolo in esame, infatti, contiene un elenco di tutti gli organi dell'ente all'interno del quale compare anche il collegio dei revisori, di cui invece nel resto del testo non si fa più menzione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ha ragione il senatore Vesentini, in quanto, avendo noi proposto di sopprimere il successivo articolo 10, recante la normativa di dettaglio relativa a questo organo, va cancellata anche la lettera c) dell'articolo 5 e pertanto presento un emendamento in tal senso.

VESENTINI. In sostanza, il collegio dei revisori è previsto o meno?

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. La sua istituzione è rimessa all'autonomia regolamentare nel senso che sarà l'ente stesso, nell'esercizio dell'autonomia spettantegli, a stabilire quali controlli istituire, i quali potranno essere effettuati dal collegio dei revisori, ma anche da un organo diverso.

VESENTINI. Sono contrario perchè l'organo di controllo dipenderebbe da un regolamento predisposto da coloro che dovrebbero essere controllati.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il senatore Vesentini certamente ricorderà che nella legge 9 maggio 1989, n. 168, era prevista l'autonomia regolamentare; gli enti pubblici, inoltre, godono della facoltà di darsi un proprio regolamento di contabilità finanziaria e, quindi, potranno stabilire forme di controllo.

VESENTINI. Condivido invece l'opportunità di sopprimere l'articolo in cui si stabilisce come funziona il collegio dei revisori, per poi far sì che il regolamento stabilisca un *modus operandi*.

PRESIDENTE. Nella legge di istituzione del Ministero, per quanto riguarda le università e gli istituti di ricerca, si indicano le procedure relative alla gestione di ricerca, e quelle relative alla gestione finanziaria e si stabilisce esplicitamente che c'è il controllo successivo della Corte dei conti. Mi pare però di capire che nel disegno di legge non vi è nessuna disposizione che stabilisca, ad esempio, che le forme di controllo sono uguali a quelle previste dalla legge n. 168 del 1989. Potremmo sopprimere l'articolo che si riferisce in modo specifico al collegio dei revisori, però dovremmo dare indicazioni sulle procedure di controllo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero far presente che l'articolo del disegno di legge in discussione, che abbiamo già approvato, stabilisce che l'Osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale, di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e che adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale.

VESENTINI. A me sembra che non ci sia niente di male nello stabilire l'indicazione di questo organo di controllo.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. L'articolo 8, comma 4, della legge n. 168 del 1989 stabilisce che, in attuazione dell'autonomia degli enti di ricerca, possono essere emanati regolamenti, deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui allo stesso articolo e trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. In particolare, il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. Il quinto comma dell'articolo 8 stabilisce inoltre che a tali enti si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7, e che il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le

procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

Ritengo, signor Presidente, che sia preferibile sopprimere solamente l'articolo che si riferisce alla regolamentazione del collegio dei revisori, in quanto l'eliminazione dell'organo di controllo all'articolo 5 del presente disegno di legge apparirebbe come una limitazione per il futuro regolamento, e ciò mi sembra sbagliato.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che in effetti adottiamo un metodo diverso da quello previsto nella citata legge n. 168, nella quale si prevede per le università e gli enti di ricerca il collegio dei revisori.

Al settimo e ottavo comma dell'articolo 7 della legge n. 168 si afferma: «7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio».

Il comma 10 stabilisce, inoltre: «10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale».

Se noi vogliamo sottoporre l'Osservatorio alle stesse norme cui sono assoggettati gli altri enti di ricerca, per i quali la legge rimanda alle norme relative all'università, non dovremmo nominare nemmeno nell'elenco il collegio dei revisori.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, nell'articolo 1, comma secondo, abbiamo fatto riferimento alle procedure e alle norme della legge n. 168 che riguardano l'università e i centri di ricerca, e non solo all'articolo 8, quarto comma, ma anche al secondo comma dell'articolo 17, nel caso in cui non venga approvata la legge dell'autonomia dell'università e dei centri di ricerca.

Non vi è dubbio che il disegno di legge che stiamo esaminando diventa una norma di principio a cui si dovrà attenere la legislazione successiva riguardante l'autonomia anche in materia di contabilità finanziaria.

Ha ragione il presidente Spitella quando dice che se non eliminiamo all'articolo 5 la menzione relativa al collegio dei revisori, vincoliamo i regolamenti che saranno varati a ricorrere al collegio dei revisori; se volessero fare cosa diversa infatti non potrebbero farla perchè si andrebbe contro il principio dell'articolo 5. Si anticipa così, come ho già detto, un parametro a cui dovranno adeguarsi le procedure previste dai regolamenti.

Il parere del Governo è quindi, come dicevo, di eliminare il riferimento al collegio dei revisori. Non vorrei che questo Osservatorio diventasse qualcosa di diverso dagli altri enti di ricerca, e ciò anche per ragioni di coerenza con il secondo comma dell'articolo 1. Non si è posto un limite di deroga quando si è approvato il secondo comma dell'articolo 1, e la soppressione di questo riferimento al collegio dei revisori ne è una conseguenza, perchè questo ente, come tutti gli altri enti, potrà, nell'esercizio dell'autonomia ad esso riconosciuta, costituire il collegio dei revisori dei conti, ma potrà anche istituire altre forme di controllo, utilizzando per esempio collegi esterni, privati, collegi di certificazione, forme moderne che l'ordinamento offre, a cui ricorreranno altri enti e le stesse università, anzichè essere vincolati da un istituto antico, vecchio, che non ha dato grande prova nella esperienza dell'ordinamento degli enti pubblici.

Prego pertanto la Commissione di voler accedere alla proposta del Governo.

VESENTINI. Onorevole Sottosegretario, lei non si offenderà di certo se dico che non sono convinto della sua proposta; infatti l'articolo 5 indica tra gli organi dell'ente il presidente e il comitato scientifico, dei quali non si trova traccia nella legge generale perchè ogni istituto avrà le sue caratteristiche.

Pertanto, da un punto di vista logico non c'è contraddizione, non si crea un precedente nell'inserire in questo articolo la menzione del collegio dei revisori, essendo questo il primo istituto che viene regolato da una legge successiva alla legge n. 168 del 1989.

Per quanto riguarda poi una valutazione sul piano generale di quel che dovranno fare le successive leggi per i singoli enti, stabilire che come prima applicazione della suddetta legge n. 168 aboliamo qualsiasi riferimento - perchè poi non se ne trova più traccia nè nel testo nè negli emendamenti - al controllo e alla verifica, è a mio avviso un atteggiamento da non seguire.

Sappiamo che il collegio dei revisori ha funzionato in maniera alterna; per l'esperienza che ho, avrà funzionato anche male, ma certamente le cose sono andate meglio di quanto non sarebbero andate se non ci fosse stato.

Proprio per questa ragione, in mancanza di ulteriori indicazioni su questi organi di certificazione, insisto nella richiesta di mantenere all'articolo 5 la menzione del collegio dei revisori e di lasciare poi al successivo regolamento la definizione del *modus operandi* di questo organo, ma insisto, come ho già detto, perchè ne resti traccia nel testo del disegno di legge.

MANZINI. Mi sembra di capire che siamo tutti d'accordo su due aspetti. Il primo è che non vogliamo preconstituire un dato di fatto in ordine al discorso dell'autonomia degli enti di ricerca. Il secondo è che siamo d'accordo nell'indicare o comunque nell'ipotizzare questo organismo; questo ente, come ovviamente tutti gli altri enti, si darà un regolamento dopo che sarà approvata la legge sull'autonomia e dovrà avere un organismo di controllo; non potrà esserci un ente che ne sia sprovvisto.

A mio avviso si potrebbe formulare il comma c) dell'articolo 5 in maniera generica, facendo riferimento ad un organismo di controllo amministrativo, senza specificare se si tratterà del collegio dei revisori, di un comitato di certificazione o di qualsiasi altro strumento di questo tipo. Questa dizione generica indicherebbe solo che vi è necessità comunque di un organismo di controllo e che è lasciato all'autonomia di ogni ente scegliere quale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, favorevole al testo del disegno di legge, tiene conto dell'emendamento volto a sopprimere l'articolo 10.

Indubbiamente, una volta che si sia accettato l'emendamento soppressivo, l'eliminazione della lettera c) dell'articolo 5 è dettata solo da una esigenza di coordinamento.

CALLARI GALLI. Ma a nostro avviso non si tratta solo di un problema di coordinamento.

PRESIDENTE. La Commissione è libera nelle sue decisioni, ma se adottiamo una deliberazione che si discosta dal testo iniziale dell'emendamento del Governo, su cui abbiamo il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione, sarebbe opportuno chiedere nuovamente il parere alla Commissione affari costituzionali.

Non mi sentirei di far passare un emendamento che prevede una struttura molto diversa, perchè siamo legati al parere vincolante della 1<sup>a</sup> Commissione.

VESENTINI. Non credo che possiamo pensare che la 1<sup>a</sup> Commissione si è distratta e non si è accorta che all'articolo 5 era menzionato il collegio dei revisori.

Mi riservavo di proporre delle integrazioni all'articolo 9 nella parte in cui tratta dei regolamenti concernenti gli organi, inclusi gli organi di controllo. Quindi anche lasciando tra gli organi il collegio dei revisori potrà essere il regolamento a disporre il modo in cui opera il collegio stesso.

Pertanto non vedo contraddizione tra la soppressione dell'articolo 10 e il mantenimento del testo dell'articolo 5.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il senatore Vesentini pone l'esigenza che questo organo sia soggetto ai normali controlli comuni per tutti gli enti pubblici. Noi abbiamo votato una legge in cui abbiamo legato il riconoscimento dell'autonomia di questi organi ai regolamenti di

contabilità, in cui si sarebbe dovuto stabilire le modalità e le responsabilità. Questa norma l'abbiamo richiamata laddove si sancisce che questo ente è un ente pubblico di ricerca, sottoposto alle norme e alle procedure della più volte citata legge n. 168, sulla base della quale ciascun ente si darà un proprio regolamento di finanza e di contabilità. Per la autonomia degli enti di ricerca abbiamo fatto una battaglia ed ora mi sembrerebbe un arretramento dimostrare di non aver fiducia negli enti e pertanto prevedere un organo di controllo la cui definizione non è rimessa alle regole generali per tutti gli enti pubblici di ricerca.

Senatore Vesentini, vedo una contraddizione in questa posizione, soprattutto perchè lei e la sua parte politica hanno sempre difeso l'autonomia degli enti di ricerca.

MANZINI. Proporrei di prevedere «l'organo di controllo della gestione finanziaria e contabile».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Senatore Manzini, bisognerebbe aggiungere: «nei limiti di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1».

Il Governo mantiene la richiesta di soppressione della lettera c), ma accetta un eventuale emendamento che il senatore Manzini ha annunciato di voler presentare, richiamandosi all'organo di controllo della gestione contabile e finanziaria, quanto meno nello spirito del secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame.

BEORCHIA. L'unica strada è quella di abolire il collegio dei revisori.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Premetto che alla fine, se il Governo insisterà per la votazione di questo emendamento, perchè la mia non sembri un'impuntatura non mi opporrò, però, debbo dire con altrettanta franchezza e senso di responsabilità che il ragionamento del senatore Saporito non mi convince affatto. Al riguardo, vorrei far presente innanzitutto che, qualora eliminassimo dall'articolo 5 uno degli organi da esso previsti e in specie quello di controllo, dovremmo rinviare il disegno di legge all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione in quanto non è secondaria una modifica relativa agli organi di un ente.

In secondo luogo, come possiamo pensare che debba essere demandata alla sfera di autonomia dell'ente la scelta dell'organo di controllo quando poi lo si vincola a dotarsi di un comitato scientifico? Io sono d'accordo sul fatto che la legge preveda tra gli organi dell'Osservatorio anche il comitato scientifico, però, se vogliamo, attiene più alla libertà dell'organizzazione scientifica di un ente il dotarsi di uno o più comitati scientifici o addirittura di regolarsi in maniera del tutto diversa, che non il decidere a quale organo di controllo fare ricorso.

Pertanto, tutti questi sono argomenti che mi fanno pensare che l'articolo 5, anche nell'ultima stesura che il Governo ha proposto, abbia una sua ragione di esistere, pure in presenza dell'abolizione dell'articolo 10 che attiene non all'*an* dell'organo di controllo ma al *quomodo*, ossia al come esso esercita le sue funzioni.

Infine, sono del parere che non deve scandalizzare se al riguardo si registrano incertezze interpretative, posto che probabilmente, signor Sottosegretario, è la prima volta che diamo attuazione ai principi contenuti nella legge n. 168 del 1989 e, in proposito, forse vale la pena di rileggere in particolare il comma 8 dell'articolo 7, per vedere quale è l'ampiezza dell'autonomia che tale provvedimento riconosce ai regolamenti. Esso recita: «Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e la amministrazione del patrimonio». Quindi, secondo me, qui non si fa riferimento ad un regolamento sull'organo, anche in questo caso si tratta di un controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione, mentre il collegio dei revisori giudica anche sulla legittimità della spesa. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 168 va dunque inteso nel senso che adesso, anche all'interno della pubblica amministrazione, è possibile prevedere, come accade per le aziende private, un controllo di gestione, il quale però è un controllo interno, mentre l'organo di controllo ha viceversa soprattutto la funzione di garantire anche l'esterno. Sotto questo profilo, io credo che nessuno dubiti che un controllo vi debba essere. Ora, se esso debba essere affidato al collegio dei revisori o ad un altro organo su questo possiamo discutere, anche se personalmente non riesco ad immaginare quale altro possa essere, però non vedo come in una legge si possa fare a meno di prevedere che gli organi dell'ente sono il presidente, il consiglio di amministrazione, un organo di controllo ed il comitato scientifico.

Quindi, pur essendo per il futuro aperto anche ad organismi diversi dal tradizionale collegio dei revisori, sono dell'avviso che in questa fase il controllo esterno dell'ente debba essere attribuito ad un organo esplicitamente previsto dalla legge, proprio - secondo me - in coerenza con quanto stabilito in particolare dal comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 168, prima richiamato.

*SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* Signor Presidente, dall'intervento del relatore, che ho apprezzato moltissimo, mi è parso di evincere un punto in merito al quale occorre fare una distinzione.

Il collegio dei revisori è un organo di controllo interno e non esterno. Pertanto, laddove il comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 168 stabilisce che il regolamento disciplina le forme di controllo interno, si riferisce proprio alla possibilità di istituire un collegio dei revisori dei conti.

**PRESIDENTE.** Io mi permetterei di sottoporre ai colleghi una proposta di lavoro. Mi pare che il relatore abbia messo in evidenza come l'Osservatorio goda, come tutti gli enti di ricerca, di una certa autonomia, la quale risulta però in una certa misura attenuata in quanto

la legge indica dettagliatamente e la composizione dei suoi organi e i compiti ad essi attribuiti, cosa che invece non avviene nella normativa relativa agli altri enti di ricerca. Pertanto - ripeto - si tratta di una autonomia in qualche modo attenuata e in tale contesto si potrebbe mantenere anche il collegio dei revisori. La proposta allora potrebbe essere quella di indicare nell'articolo 5 il collegio dei revisori e per l'articolo 10 di adottare una formulazione generica quale: «Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è demandato al collegio dei revisori secondo un regolamento redatto in conformità a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1989».

MANZINI. Si consentirebbe anche una maggiore autonomia. Non sono sicuro però se ci si debba riferire proprio al collegio dei revisori oppure ad un altro organismo.

PRESIDENTE. Se si intende mutare la denominazione dell'organo di controllo, non si può fare a meno di chiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

MANZINI. Tenevo conto di una preoccupazione del Governo.

VESENTINI. Non è che il collegio dei revisori abbia un significato ben preciso.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Al secondo comma dell'articolo 1, che abbiamo già approvato, abbiamo stabilito che l'OGS rientra tra gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge n. 168 del 1989. Se si legge attentamente l'articolo 8, tutte queste preoccupazioni vengono completamente superate.

MANZINI. Se avessimo voluto rispettare le disposizioni dell'articolo 8 della citata legge n. 168, non avremmo dovuto inserire nell'articolo 5 del disegno di legge in esame le lettere a), b) e d).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Se si vuole dare un nuovo ordinamento all'OGS, si deve tener conto delle norme sulla autonomia che riguardano il quadro generale degli enti di ricerca. È l'operazione che stiamo tentando di fare. La Commissione può naturalmente votare come crede, ma io ho il dovere di esprimere la posizione del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo tendente a sopprimere le seguenti parole: «c) il collegio dei revisori».

**Non è approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 5, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

Devo precisare che in effetti l'articolo 2342 del codice civile stabilisce al terzo comma che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Quindi, la dizione proposta dal Governo è esatta.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato risulta così formulato:

### Art. 3.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacità di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera c), può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

### Art. 6.

*(Presidente)*

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

Il Governo ha presentato l'emendamento 6.1 tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato scientifico. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni».

6.1

IL GOVERNO

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Dal testo di cui ha dato lettura il Presidente vanno soppresse le parole «sentito il Comitato scientifico».

VESENTINI. In questo emendamento ci si riferisce alla legge n. 14 del 1978 relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Ciò significa che la nomina del presidente verrà sottoposta all'approvazione delle Commissioni parlamentari?

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sì.

CALLARI GALLI. Mi sembra che per il comitato scientifico sia prevista la partecipazione delle università. Sarebbe possibile un coinvolgimento maggiore della comunità scientifica? Sto pensando al CNR. Mi sembra, infatti, un po' autocratica questa designazione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vi è già una collegialità per la decisione.

CALLARI GALLI. Si potrebbe far riferimento ad una terna del CNR.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ritengo che così facendo si rischi di rientrare negli stessi meccanismi previsti per l'Agenzia spaziale italiana che, a distanza di un anno, non ha ancora un comitato scientifico. Addirittura occorre una legge per stabilire procedure di designazione da parte del CNR e dell'università e per altri enti pubblici di ricerca. È prevalso invece alla Camera l'orientamento di rimettere la questione alla responsabilità del Consiglio dei ministri.

CALLARI GALLI. Volevo solo sottolineare l'esigenza di sentire anche la comunità scientifica.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al testo proposto dal Governo nella nuova formulazione, anche perchè penso che lo stesso comitato scientifico dovrà essere regolamentato.

Mi sembra opportuno che il presidente sia nominato con una deliberazione del Consiglio dei Ministri - anche se in un primo tempo

pensavo che tale compito dovesse essere affidato al Ministro per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica anche perchè questo non è solo un ente di ricerca: basti pensare al fatto che può partecipare a società per azioni (che fanno ad esempio ricerca petrolifera, e che sono comunque parte del tessuto industriale del paese) ed esserne il socio di maggioranza, per cui la comunità scientifica non dovrebbe essere l'unica voce ad essere ascoltata.

Occorre che ci sia comunque qualcuno che abbia la responsabilità per la nomina del presidente; non vi può essere per questo garanzia maggiore rispetto a quella del Consiglio dei Ministri, che decide su proposta del Ministro per l'università e la ricerca scientifica.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal Governo, di cui ho testè dato lettura, modificato con la soppressione delle parole «sentito il Comitato scientifico».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 7.

##### *(Funzioni del presidente)*

##### 1. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- d) presenta al Ministro vigilante il bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo nonchè una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vice presidente.

A questo articolo, è stato presentato, dal Governo il seguente emendamento 7.1 tendente a sostituire, al comma 1, la lettera *d*) con la seguente:

«*d*) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Questo emendamento richiama la formula della legge n. 168 del 1989.

VESENTINI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, ritengo che sia opportuno indicare che la relazione deve essere redatta entro una data determinata. L'articolo indicava il 30 aprile; mi sembra giusto che non si indichi come scadenza la fine di dicembre. Pertanto, vorrei proporre un subemendamento all'emendamento del Governo che propone il termine del 30 aprile, termine entro il quale il Ministro deve presentare la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio. Mi sembra che quattro mesi dalla fine dell'anno sia un periodo di tempo congruo.

MANZINI. Sarebbe forse meglio indicare il 30 giugno.

VESENTINI. Accedo alla proposta del senatore Manzini, per cui il mio subemendamento pone il termine del 30 giugno. A mio avviso un limite temporale va comunque indicato per poi non trovarci di fronte a quegli adempimenti penosi che conosciamo tutti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto riguarda il subemendamento testè presentato dal senatore Vesentini, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Il subemendamento del senatore Vesentini è allora il seguente: all'emendamento 7.1 aggiungere dopo la parola «presenta» le parole «entro il 30 giugno di ogni anno».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, ricordo che durante la discussione generale, per quanto riguardava il comma 2, avevamo molto discusso sul fatto di delegare in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni del presidente a un vice presidente. Rilevo che invece il comma 2 dell'articolo 7 è rimasto immutato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Si tratta di una formula di rito, in quanto il presidente può delegare in tutto o in parte le sue funzioni al vice presidente, essendo assente, ad esempio, per attività internazionali.

VESENTINI. Signor Presidente, esiste però una questione preliminare. C'era un articolo che prevedeva la figura del vice presidente, che ci accingiamo a modificare, ma poi si ritrova in questa norma la figura del vice presidente, senza capire chi l'abbia nominato e con quale procedura.

Si può dire che il regolamento fisserà la normativa per la nomina del vice presidente, ma poichè è stato abrogato il comma in cui si parlava del vice presidente, questa figura compare nell'articolo al nostro esame senza alcuna legittimità.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Si potrebbe proporre un subemendamento, nel senso di aggiungere dopo le parole «vice presidente», le parole «se nominato».

MANZINI. Ma è questa proprio materia di legge? Non si potrebbe più opportunamente rinviare la materia al regolamento?

Pertanto, signor Presidente, propono di sopprimere al comma secondo dell'articolo 7 le parole «Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vice presidente».

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Manzini.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Manzini, teso a sopprimere al comma 2 dell'articolo 7 le parole «Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vice presidente».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

#### Art. 8.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;
- b) da quattro membri, dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti di tecnica industriale, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori ordinari di discipline geofisiche e geologiche delle Università di Trieste e di Udine.

2. Su delibera del consiglio di amministrazione potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a due, degli enti pubblici che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vice presidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci, e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

È stato presentato dal Governo l'emendamento 8.1 tendente a sostituire l'articolo 8 con il seguente:

1. Il regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di membri eletti dai professori di discipline geofisiche e geologiche delle università italiane, di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

8.1

IL GOVERNO

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. La riformulazione dell'articolo 8 proposta dal Governo è volta ad armonizzare il testo in esame con la più volte citata legge n. 168, soprattutto per quanto riguarda i criteri di autonomia previsti per gli enti di ricerca.

PRESIDENTE. Segue poi un emendamento 8.2 dei senatori Beorchia e Micolini, tendente ad inserire:

*Al comma 1, dopo la lettera c), la seguente lettera: «d) un membro designato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, esperto in protezione civile».*

8.2

BEORCHIA, MICOLINI

BEORCHIA. Poichè l'emendamento presentato dal Governo prevede che nel consiglio di amministrazione siano presenti rappresentanti degli enti pubblici, che diano il materiale apporto finanziario, viene meno l'esigenza dell'emendamento da me proposto, che era appunto quella di garantire la presenza di una istituzione che ha dato e continua a dare un sostanzioso apporto finanziario all'Osservatorio, cioè la regione Friuli-Venezia Giulia, che in questo momento ha peraltro una sua specifica rappresentanza nel consiglio di amministrazione.

Non dubito che nel regolamento dell'Osservatorio sarà presente la disposizione che si riferisce a rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario. Pertanto, ritiro il mio emendamento.

VESENTINI. Vorrei chiedere un ulteriore chiarimento. Si parla nell'emendamento governativo al comma 1 dell'articolo 8 dei professori di discipline geofisiche e geologiche: questa mi sembra una formulazione piuttosto vaga. Per esempio, non ho avuto modo di controllare i raggruppamenti disciplinari, ma la oceanografia è compresa fra le discipline geofisiche e geologiche o è in un altro raggruppamento?

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Questo punto è stato molto discusso. Tuttavia la categoria include tutti gli aventi titolo a partecipare.

VESENTINI. Al successivo articolo 11, a proposito del comitato scientifico, si usa una dizione più dettagliata: «professori di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini». Poichè questa espressione mi piace poco, ho preparato un emendamento, che illustrerò a suo tempo e che fa riferimento alle discipline geofisiche, geologiche ed affini indicate nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Mi chiedo se non possa essere usata anche in questo articolo un'espressione analoga, perchè non sono così sicuro che l'ingegneria possa essere presente nel comitato scientifico e non nel consiglio di amministrazione e lo stesso dicasi per l'oceanografia.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringrazio il senatore Vesentini per aver prospettato esigenze garantiste e di chiarificazione, ma il Governo si attesta sulla formulazione della Camera dei deputati, perchè rappresenta un punto di equilibrio che nell'altro ramo del Parlamento è sembrato prevalente nella designazione dei membri eletti tra i professori delle discipline previste dal primo comma.

Sono contrario a procedure aggravate, perchè farebbero soltanto perdere tempo; sulla base dell'impianto del disegno di legge, appare del tutto superfluo prevedere un ulteriore atto del Ministro.

VESENTINI. Con la nostra proposta chiediamo solo che un decreto del Ministro stabilisca le materie il cui insegnamento abilita alla elezione nel consiglio di amministrazione.

Non mi sembra che questo atto possa determinare un aggravamento delle procedure.

**KESSLER, relatore alla Commissione.** Il parere del relatore è contrario all'emendamento del Governo e favorevole al testo pervenuto dalla Camera dei deputati almeno per quanto riguarda il primo comma, innanzitutto perchè si tratta di un organo fondamentalmente amministrativo-gestionale e non scientifico ed in secondo luogo perchè - ripeto - mi pare che le università di Trieste e di Udine abbiano i requisiti necessari allo scopo, tenuto presente tra l'altro che questo Istituto si trova a Trieste.

Per queste ragioni, al relatore sembra preferibile il testo dell'altro ramo del Parlamento, anche se si rende conto che lo spirito dell'emendamento è nel senso di una maggiore armonizzazione del testo con la legge n. 168.

**PRESIDENTE.** Poichè è richiesta la nostra presenza in Aula in quanto sono in corso votazioni, propongo di rinviare il seguito della discussione. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18,55.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**